

ANAS S.p.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER L'EMILIA ROMAGNA
CON SEDE IN

Viale Angelo Masini n. 8 – 40126 Bologna

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di vigilanza e pattugliamento degli immobili
della Sede del Compartimento ANAS SpA sita in Bologna viale A. Masini nn. 8 e 10,
degli immobili dell'Autoparco e dell'Archivio compartimentali ANAS SpA siti in
Bologna via G. Bosi n. 1/A,
degli immobili dell'Area deposito ANAS SpA siti in Bologna via G. Bosi n. 7/A
e dell'Autorimessa ANAS SpA sita in Bologna via G. Bosi fra i civici n. 10 e n. 12.

Coordinamento Territoriale Nord Est
Area Compartimentale Emilia Romagna
Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna T [+39] 051 6301111 - F [+39] 051 244970
Pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



INDICE

Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati	4
Articolo 2 – Oggetto del Contratto.....	4
Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio.....	5
Articolo 4 – Responsabili del servizio	5
Articolo 5 – Personale Addetto	6
Articolo 6 – Verifica della corretta esecuzione del servizio	8
Articolo 7 – Risultati del controllo durante il ciclo di pulizia	8
Articolo 8 – Oneri a carico del Fornitore	8
Articolo 9 – Oneri a carico di ANAS	9
Articolo 10 – Sicurezza	9
Articolo 11 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	10
Articolo 12 – Responsabilità del Fornitore.....	10
Articolo 13 – Assicurazioni.....	10
Articolo 14 – Ordini di esecuzione del servizio, istruzioni e prescrizioni	11
Articolo 15 – Variazioni	11
Articolo 16 – Sospensione del servizio	11
Articolo 17 – Durata dell'appalto.....	12
Articolo 18 – Cauzione definitiva	12
Articolo 19 – Corrispettivo	12
Articolo 20 – Penali.....	13
Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari	13
Articolo 22 – Subappalto	14
Articolo 23 – Recesso e risoluzione	15
Articolo 24 – Controversie	16
Articolo 25 – Riservatezza	16

CONTRATTO

TRA ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER L'EMILIA ROMAGNA E LA DITTA _____ per l'espletamento del servizio di vigilanza e pattugliamento degli immobili della Sede del Compartimento ANAS SpA sita in Bologna viale A. Masini n. 8 e n. 10, degli immobili dell'Autoparco e dell'Archivio compartimentali ANAS SpA siti in Bologna via G. Bosi n. 1/A, degli immobili dell'Area deposito ANAS SpA siti in Bologna via G. Bosi n. 7/A e dell'Autorimessa ANAS SpA sita in Bologna via G. Bosi fra i civici n. 10 e n. 12.

IMPORTO a base d'appalto: Euro 63.231,00 di cui € 100,00 per oneri di sicurezza .

PREMESSO

- che per l'affidamento del servizio in argomento l'ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l'Emilia Romagna – ha esperito una ricerca di mercato in data _____ fra Ditte specializzate nel settore, a seguito della quale è risultato che l'impresa _____ con sede in _____ ha formulato l'offerta più vantaggiosa dichiarandosi disposta ad eseguire il servizio stesso, per un importo di Euro _____,00 (_____/00) IVA esclusa al netto del ribasso del _____, pari a netti Euro _____,00 su base mensile, IVA esclusa;
- che con Disposizione n. _____ del _____ il servizio di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla predetta Ditta;
- che la Ditta _____ ha effettuato almeno un sopralluogo presso i luoghi oggetto del servizio e ha quindi esatta conoscenza della natura e del contenuto qualitativo e quantitativo delle specifiche operazioni da svolgere

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in _____, Via _____ n. ____, presso la sede dell'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Veneto

DA UNA PARTE

ANAS S.p.A. (Società con socio unico) con sede legale in Roma (RM), Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.268.892.000,00, R.E.A. n.1024951, iscritta al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 80208420587, Partita IVA 02133681003, di seguito denominata anche "ANAS",

rappresentata dal Dott. _____, nato a _____ il _____, Dirigente Amministrativo del Compartimento della Viabilità _____ con sede in _____ Via _____ n. ____, giusta procura Notarile del _____, repertorio n _____, rogito n _____, per dott. _____, Notaio in Roma;

E DALL'ALTRA

La DITTA _____, con sede in _____, Via _____, n _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, n _____, C.F. _____, P. IVA _____, di seguito denominata "Fornitore", rappresentata dal Sig./Dott. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Titolare dell'omonima ditta/Legale rappresentante in virtù dei poteri conferiti con _____ o risultanti dal certificato CCCIA/ Procuratore speciale giusta procura del _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto

Il presente Contratto detta le norme per l'espletamento del servizio di vigilanza e pattugliamento degli immobili della Sede del Compartimento ANAS SpA sita in Bologna viale A. Masini n. 8 e n. 10, degli immobili dell'Autoparco e dell'Archivio compartimentali ANAS SpA siti in Bologna via G. Bosi n. 1/A, degli immobili dell'Area deposito ANAS SpA siti in Bologna via G. Bosi n. 7/A e dell'Autorimessa ANAS SpA sita in Bologna via G. Bosi fra i civici n. 10 e n. 12, secondo le modalità riportate nell'**Allegato 1** alla Lettera di Invito "Capitolato Prestazionale", **Allegato 2** 'Capitolato Speciale di Appalto di Servizi Parte Generale', **Allegato 3** 'Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze'. L'importo contrattuale è stabilito in complessivi Euro _____ oltre IVA e comprende tutti gli oneri e tutte le formalità ed adempimenti necessari o, comunque, opportuni per il servizio.

I locali / pertinenze oggetto dei servizi di cui al presente contratto e la rispettiva tipologia di prestazioni sono specificati nell'**Allegato 1** 'Capitolato Prestazionale', **Allegato 2** 'Capitolato Speciale di Appalto di Servizi Parte Generale'. **Allegato 3** 'Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze'.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Il Fornitore si impegna ad eseguire ad esclusivo suo carico, puntualmente, con la massima cura ed a perfetta regola d'arte, il servizio secondo le modalità indicate nei suddetti Allegati 1, 2 e 3, con l'osservanza delle specifiche tecniche, i livelli di servizio, di tutti i patti, oneri, prescrizioni, condizioni e modalità previsti nel presente Contratto e negli Allegati 1, 2 e 3.

Il Fornitore potrà organizzare i servizi secondo i criteri che riterrà più opportuni per il raggiungimento dei risultati, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento degli uffici ed impiegando tutte le risorse quali mezzi, attrezzature, strumenti, materiali e personale in numero e qualifica adeguati ai servizi richiesti.

Le modalità richieste per l'esecuzione del servizio sono dettagliatamente contenute nell'Allegato 1 'Capitolato Prestazionale'. Tali modalità potranno subire delle variazioni eccezionali nel corso dell'anno in funzione di specifiche esigenze; ogni decisione in merito spetta esclusivamente ad ANAS, che ne darà comunicazione formale al Fornitore aggiudicatario (di seguito, anche più semplicemente "Fornitore"), con preavviso di 48 ore.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il Fornitore non potrà far lavorare i propri dipendenti oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro.

Articolo 4 – Responsabili del servizio

ANAS nominerà per l'appalto un Responsabile (di seguito indicato come "Responsabile ANAS") con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali il Fornitore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dello stesso Fornitore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del servizio avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Il Responsabile ANAS potrà in ogni momento, accedendo ai luoghi ove vengono svolti i servizi, controllarne la perfetta esecuzione.

La presenza del Responsabile ANAS, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguite, non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti:

- l'esecuzione del servizio a regola d'arte;
- la conduzione dell'attività secondo gli accordi contrattuali;
- la rispondenza alle norme del presente Contratto;
- l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, di protezione collettiva ed individuale applicate in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti ed in conformità al piano di

sicurezza presentato dal Fornitore stesso ed approvato da ANAS , secondo quanto descritto nel successivo art. 10.

Il Fornitore dovrà fare riferimento al Responsabile ANAS per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni di qualsiasi natura che gli potessero occorrere, ed il Responsabile ANAS è l'unico soggetto abilitato ad emanare disposizioni sulle modalità di svolgimento del servizio e per qualsiasi aspetto riconducibile all'attività di cui al presente Contratto.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a richiedere tempestivamente al Responsabile ANAS gli opportuni chiarimenti in merito.

Il Fornitore s'impegna ad indicare, all'atto dell'accettazione del Contratto, nell'ambito dei propri lavoratori, un responsabile (di seguito indicato come "Responsabile del Fornitore") per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile ANAS di cui sopra.

Articolo 5 – Personale Addetto

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio il Fornitore comunicherà per iscritto l'elenco dei nominativi di tutto il personale impiegato, indicandone specificatamente le mansioni.

Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 48 ore.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali assenze per malattia o ferie, provvedendo entro 24 ore alle necessarie sostituzioni, fornendo i nuovi nominativi.

Tutti gli addetti al servizio dovranno indossare adeguati indumenti di lavoro riportanti in modo chiaramente visibile la denominazione della ditta, nonché un cartellino con il proprio nominativo; inoltre saranno tutti forniti dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'espletamento delle proprie mansioni.

Nell'espletamento del servizio l'Affidatario dovrà impiegare personale qualificato ed esperto.

Il personale dell'Affidatario non potrà essere sostituito senza il consenso di ANAS SpA per tutto il periodo di validità del presente Contratto; in caso di sostituzione dovrà essere comunque previsto un periodo di sovrapposizione e passaggio di consegne di almeno 15 (quindici) giorni, a carico dell'Affidatario.

Tutti gli addetti dovranno lasciare immediatamente i locali al termine del servizio.

Non dovranno mettere disordine fra le carte, disegni e altri documenti, né devono aprire cassetti e/o armadi, se non per interventi di pulizia richiesti.

Dovranno economizzare l'uso dell'energia elettrica spegnendo le luci non necessarie ed a fine lavoro, dovranno chiudere porte e finestre.

Ogni addetto dovrà consegnare al Responsabile del Fornitore, che provvederà a consegnarla al Responsabile ANAS, ogni cosa perduta che sarà stata rinvenuta.

I dipendenti del Fornitore dovranno assolutamente astenersi dall'utilizzare le apparecchiature presenti nei locali ove viene svolto il servizio, quali telefoni, computer, ecc..

Dovranno, inoltre, mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di ANAS, delle quali abbiano avuto notizia o siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il Fornitore dovrà inoltre presentare apposita documentazione attestante gli avvenuti adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, indicando specificatamente i nominativi dell'addetto alla sicurezza, degli addetti al primo soccorso ed alle emergenze. Inoltre, lo stesso personale deve essere fornito di tutti i dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature necessarie per prevenire i rischi connessi alle attività del servizio oggetto dell'appalto e deve aver ricevuto l'informazione e la formazione di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori dipendenti, restando l'ANAS sollevata da ogni responsabilità in ordine alle eventuali inosservanze delle norme medesime.

Il Fornitore è tenuto all'applicazione anche delle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente Contratto.

In particolare, Il Fornitore dovrà presentare per il proprio personale copia delle ricevute dei versamenti INAIL, copia del libro presenze in cantiere e copia delle denunce per il versamento dei contributi INPS (Mod. DM 10), corredate da copia delle ricevute dei versamenti effettuati.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché all'applicazione degli stessi anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti e/o receda da esse. La mancata applicazione delle leggi, regolamenti e disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte del Fornitore, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comporteranno la risoluzione "de iure" degli accordi contrattuali per colpa del Fornitore, nei confronti del quale ANAS si riserva la rivalsa in danno.

Il personale del Fornitore dovrà uniformarsi alle norme e disposizioni interne ANAS che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l'accesso delle persone agli uffici, magazzini, depositi e pertinenze degli immobili di ANAS. È fatto divieto ai dipendenti del Fornitore di introdurre e far uscire dagli uffici ANAS e dagli altri luoghi interessati dagli interventi, strumenti e/o beni non necessari per l'esecuzione del servizio, a chiunque essi appartengano, senza previa autorizzazione da parte del Responsabile ANAS. .

Il personale alle dipendenze del Fornitore dovrà essere di gradimento ad ANAS, la quale si riserva la facoltà insindacabile di far sostituire gli elementi che ritenesse non desiderabili.

Il Fornitore dovrà disporre di un indirizzo e-mail e un recapito telefonico, utilizzabile 24 ore su 24 anche nelle giornate festive e prefestive, per ricevere eventuali disposizioni urgenti.

Il Fornitore dovrà presentare ad ANAS, prima dell'inizio del servizio, l'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro, all'esclusione dalla disciplina di cui all'art. 3 della legge 23/10/1960, n. 1369 ed ai sensi della lettera g) dell'art. 5 della medesima legge.

Articolo

6 – Verifica della corretta esecuzione del servizio

La verifica della corretta esecuzione del servizio avverrà attraverso la valutazione da parte del Responsabile ANAS attraverso il puntuale controllo dello svolgimento di tutte le attività previste nel presente Contratto, con possibilità di contestazione diretta al Responsabile del Fornitore.

Il Responsabile ANAS, a suo insindacabile giudizio, controllerà il corretto svolgimento del servizio con metodi che riterrà più opportuni.

Nel caso di non raggiungimento degli standard di servizio richiesti, saranno applicate le decurtazioni e le penali previste al successivo art. 20.

Articolo 7 – Risultati del controllo durante il servizio

Qualora nel corso del servizio risultino inadempienze da parte del Fornitore il Responsabile ANAS provvederà a contestare per iscritto al Fornitore gli eventuali inadempimenti. A fronte di tali contestazioni il Fornitore potrà formulare, sempre per iscritto, nei successivi dieci giorni le proprie deduzioni.

Ove queste ultime non venissero condivise dal Responsabile ANAS, sarà comminata una penale, in relazione alla gravità dell'inadempimento, come previsto al successivo art. 20

Articolo 8 – Oneri a carico del Fornitore

A carico del Fornitore sono tutti i costi di manodopera, di uso di macchine, attrezzature e dispositivi necessari per lo svolgimento ottimale del servizio oggetto del presente Contratto. Sono inoltre a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impegno di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio;
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Sono a carico del Fornitore inoltre le spese di bollo, i diritti e le spese di Contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

Sono infine a carico del Fornitore, esonerando ANAS da qualsiasi responsabilità al riguardo, tutte le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, ecc., relativa agli operai e al personale comunque addetto allo svolgimento del servizio.

Articolo 9 – Oneri a carico di ANAS

Per lo svolgimento del servizio, ANAS metterà a disposizione energia elettrica e acqua nelle quantità necessarie, verificando che non si determinino inutili sprechi che saranno addebitabili al Fornitore.

ANAS non sarà in alcun modo responsabile di eventuali furti, danneggiamenti, manomissioni che dovessero verificarsi nel corso delle attività del servizio oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa, non esclusi gli incendi.

Articolo 10 – Sicurezza

Il Fornitore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o, comunque, applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne ANAS in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Il Fornitore, prima di iniziare l'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione, elabora il piano di sicurezza, che, approvato dal competente Settore Sicurezza di ANAS, deve essere attuato.

L'obbligo del coordinamento per l'applicazione delle normative e l'applicazione del piano delle misure per la tutela fisica dei lavoratori, compete al Fornitore. Nel caso di Associazione Temporanea d'Impresa, tale coordinamento spetta all'impresa mandataria o capogruppo.

Il Fornitore è tenuto a curare l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, come prima indicate, ANAS potrà sospendere l'efficacia del Contratto, fino a quando il Fornitore non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Fornitore, né a differimenti o proroghe contrattuali; darà invece diritto ad ANAS di agire per rivalsa nei confronti del Fornitore medesimo.

Inoltre le gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Fornitore, alla risoluzione automatica del Contratto e alla legittimazione per l'esclusione del Fornitore dalle gare e dalle trattative per l'affidamento di ulteriori appalti.

Articolo 11 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

L'ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Nord Est – Area Compartimentale per l'Emilia Romagna e l'Impresa _____ con la sottoscrizione del presente contratto approvano l'allegato DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenze) redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008, che costituisce parte integrante del presente contratto e si impegnano a rispettarne il contenuto, a cooperare per l'attuazione delle misure ivi previste ed comunicarsi tempestivamente ogni sopravvenuta necessità di variazione di quanto concordato.

Copia del DUVRI sarà a disposizione nel luogo di esecuzione dei lavori e per tutta la durata degli stessi.

Articolo 12 – Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore dovrà designare personale idoneo allo svolgimento delle attività descritte nel presente Contratto, inoltre, lo stesso, dovrà condurre il servizio in completa autonomia, con l'organizzazione di proprie risorse e con gestione a proprio rischio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi né fra ANAS e il Fornitore, né fra ANAS e le persone di cui il Fornitore si avvarrà per l'esecuzione del servizio, che dovranno essere ad ogni effetto diretti dipendenti del Fornitore stesso.

Il Fornitore risponderà di tutte le conseguenze negative derivanti dalla cattiva esecuzione del servizio, sollevando l'ANAS da ogni responsabilità civile e penale per danni derivanti a persone o cose.

Il Fornitore risponderà, altresì, con le modalità previste agli artt. 6 e 20, per il mancato raggiungimento di un livello di servizio richiesto.

Articolo 13 – Assicurazioni

Il Fornitore deve essere coperto da adeguata polizza assicurativa "ALL RISK" - con massimale non inferiore a Euro _____ (diconsi euro _____) - che tenga indenne ANAS contro danni procurati nello svolgimento della propria attività a terzi nelle persone o nelle cose, sollevando del tutto ANAS da ogni responsabilità in merito.

Detta polizza dovrà considerare quali terzi anche i dipendenti e gli incaricati ANAS o di altri aventi causa ed i dipendenti del Fornitore stesso.

Copia integrale della polizza assicurativa, dovrà essere consegnata ad ANAS, insieme a copia delle quietanze di pagamento del premio, prima dell'inizio dell'attività oggetto di appalto.

In caso di variazioni del Contratto ANAS potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazione, ai capitali, ai massimali, con obbligo per il Fornitore di darvi corso.

Articolo 14 – Ordini di esecuzione del servizio, istruzioni e prescrizioni

Il Fornitore, nell'esecuzione del Contratto, deve uniformarsi agli ordini di esecuzione del servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli vengono comunicati, di norma per iscritto, dal Responsabile ANAS.

Il Fornitore non ha diritto ad indennità o a prezzi suppletivi per prestazioni eseguite in assenza di ordini di esecuzione del servizio, emessi unicamente dal Responsabile ANAS.

Articolo 15 – Variazioni

ANAS si riserva, a proprio esclusivo giudizio, di apportare variazioni ai luoghi ed alle frequenze di intervento, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto.

Tali modifiche saranno fornite al Fornitore dal Responsabile ANAS, mediante apposite comunicazioni, e non daranno luogo, comunque, a pretesi diritti o rivendicazioni o a richieste di maggiori e diversi compensi.

Il Fornitore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alle prestazioni, alle modalità ed agli orari di riferimento, così come definiti negli Allegati 1, 2 e 3 del presente Contratto.

ANAS si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante lo svolgimento del servizio, tutte le modificazioni che riterrà opportune ai luoghi ed alle frequenze di intervento, di sopprimere parte dei servizi o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto.

Le varianti potranno essere in aumento o riduzione, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ed interessare parzialmente o integralmente gli immobili oggetto del Contratto.

Articolo 16 – Sospensione del servizio

Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazioni o in pendenza di giudizio, il Fornitore può sospendere di sua iniziativa le attività previste contrattualmente.

In caso di arbitraria sospensione anche di un solo servizio da parte del Fornitore, ANAS, oltre all'eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 20, provvederà contestualmente a:

- trattenere un importo pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giornata o frazione di giornata corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione del servizio;

Ove lo ritenga opportuno, ANAS potrà procedere all'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando al Fornitore la spesa eccedente gli importi trattenuti, salva ogni altra ragione od azione.

La sospensione non autorizzata delle attività costituisce, in ogni caso, valido motivo di risoluzione del Contratto. Più precisamente, qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 5 giorni, anche per una singola sede, ANAS ha piena facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto e conseguentemente adottare le misure previste all'art. 23.

Il Fornitore non sarà, comunque, ritenuto responsabile in caso di scioperi a livello nazionale del personale dipendente.

Articolo 17 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di mesi 33 a partire dal 01.04.2019 e comunque non oltre il 31/12/2021.

Articolo 18 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 di Euro _____,00 (diconsi Euro _____) pari al ___% dell'importo di aggiudicazione, a mezzo di polizza assicurativa/fideiussione n _____ del _____ rilasciata da _____, che sarà svincolata al termine del Contratto di appalto del servizio di pulizia, su benestare di ANAS.

La suddetta compagnia/Istituto Bancario ha dichiarato di voler prestare e costituire la fideiussione stessa con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., alle eccezioni di cui all'art. 1945 cod. civ. ed alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo rimanere obbligata in solido con il Fornitore fino a che tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La garanzia in questione sarà, inoltre, operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, senza alcuna possibilità per il soggetto emittente di opporre eccezioni o richiedere documentazione in ordine al motivo dell'escussione della fideiussione.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Fornitore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di 15 (quindici) giorni.

Nel caso di eventuale rinnovo contrattuale, il Fornitore dovrà prorogare, entro 5 giorni, la cauzione definitiva di un periodo uguale a quello del rinnovo contrattuale.

Articolo 19 – Corrispettivo

Per l'esecuzione dei servizi, così come descritto nel presente Contratto, ANAS corrisponderà mensilmente con pagamenti posticipati, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura in originale, l'importo dovuto al Fornitore in relazione ai servizi resi nel mese di riferimento oltre all'IVA dovuta a termini di legge.

Il corrispettivo comprende e compensa sia tutte le spese sia tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel Contratto e comunque necessari a garantire la prestazione.

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi, fissato in complessivi Euro _____,00 si intende offerto ed accettato dal Fornitore.

Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere tutte le condizioni, gli obblighi, gli oneri, le modalità e le prescrizioni tecniche che possono essere connesse all'espletamento del presente servizio e di avere accettato il corrispettivo ritenendolo remunerativo sotto ogni profilo.

Sull'importo del corrispettivo spettante al Fornitore, ai fini della liquidazione delle stesse, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute ad ANAS a titolo di penale per inadempienza ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ad ogni fattura mensile dovrà essere allegata copia della documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali per il personale adibito all'esecuzione del servizio e tutta la documentazione altresì prevista dalla legge 25. 01. 1994, n. 82 - art. 5 comma 2.

In difetto di tale documentazione non verrà dato corso alla liquidazione della fattura, senza che il Fornitore possa rivendicare, per l'omesso o ritardato pagamento, alcunché.

I pagamenti saranno effettuati mediante ordinativi intestati al predetto Fornitore con accredito presso Banca _____, conto corrente n° _____, cod. ABI _____, cod. CAB _____, CIN _____, esonerando l'ANAS da ogni responsabilità per i pagamenti così eseguiti.

Articolo 20 – Penali

In base alle eventuali risultanze negative dei controlli effettuati, di cui all'art. 7, il Responsabile ANAS provvederà ad applicare le penali.

Per ogni controllo negativo sarà comminata una penale pari, in relazione alla gravità dell'inadempimento, pari ad un minimo di € 100,00 (cento/00) e fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) , da detrarre all'importo del corrispettivo mensile.

Qualora su base mensile il numero di controlli negativi dovesse risultare superiore a 3, ovvero in caso di importo complessivo delle penali comminate superiore a € 2.000,00 (duemila/00), ANAS potrà risolvere il Contratto ed effettuare il servizio in danno del Fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione, di cui al precedente art. 18, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 22 – Subappalto

È ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ANAS S.p.A. di quanto subappaltato; i Subappaltatori devono essere in possesso delle medesime certificazioni previste per l'Appaltatore.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'Art. ~~118~~ del D.lgs ~~163/2006~~ e s.m.i., alle seguenti condizioni: ^{50/2016}

- a) l'Affidatario, all'atto dell'offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- b) l'Affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) con il deposito del contratto di subappalto l'Affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore della documentazione e/o certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (certificati o dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'Art. 46 e/o degli artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante o da Procuratore munito dei necessari poteri, di: iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, casellario giudiziale, regolarità contributiva DURC, ottemperanza ex Art.17 L. n. 68/99 ecc.);
- d) l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

È fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al Subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 23 – Recesso e risoluzione

ANAS ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante preavviso a mezzo lettera raccomandata a.r. di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso, al Fornitore spetterà unicamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente svolte, con esclusione di qualsiasi ulteriore importo a titolo di risarcimento danno (danno emergente – lucro cessante), indennizzo, rimborso o altra causale.

Fermo restando il diritto di recesso unilaterale dal Contratto di cui sopra, ANAS potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora:

- il Fornitore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento;
- venga meno o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l'espletamento del servizio;
- il Fornitore non ottemperi al versamento dei contributi di legge;
- il Fornitore violi l'obbligo di richiedere il benestare scritto di ANAS per l'utilizzo dell'opera di terzi e non rispetti quanto previsto dall'art. 18 della legge 55/1990;
- il Fornitore sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- i controlli negativi definitivamente addebitabili al Fornitore siano superiori a 3 ovvero l'importo complessivo delle penali risulti superiore ai massimi indicati al precedente art. 20.

In tutti i casi sopra citati, resta salvo il diritto di ANAS al risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione di diritto si verificherà nel momento in cui ANAS comunicherà al Fornitore, mediante raccomandata a.r. anticipata via fax o via PEC (nel qual caso farà fede la data del fax o della PEC), che intende avvalersi ex art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa di cui sopra.

In via alternativa, ANAS ha facoltà di affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale e/o totale del servizio omissso dal Fornitore al quale saranno addebitati i relativi costi.

Il Contratto è, invece, risolto con semplice dichiarazione in tal senso da parte di ANAS al Fornitore, per i casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di ANAS, riferiti al personale dipendente del Fornitore medesimo.

In ognuna delle ipotesi sopra previste ANAS non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ANAS avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Cod. Civ., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Cod. Civ., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel Contratto.

Articolo 24 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25 – Riservatezza

Il Fornitore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di ANAS e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e/o modificazioni, norme, tutte, che dichiara espressamente di conoscere.

IL RESPONSABILE
SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE